



CITTÀ DI FENESTRELLE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VIA ROMA N. 8

TEL. 0121.83910 FENESTRELLE@POSTEMAILCERTIFICATA.IT

DISCIPLINARE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA CAMPER SITA IN FENESTRELLE -ZONA CASERMETTE

ARTICOLO 1

Il presente disciplinare regola l'utilizzazione della nuova area camper, in seguito citata come "area camper", sita in Fenestrelle – b.ta Champs, via Nazionale 47, denominata "Le Casermette" e dell'annesso impianto igienico-sanitario di smaltimento acque grigie e nere.

ARTICOLO 2

Il presente disciplinare è regolato, in particolar modo, dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
- La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del disciplinare.

ARTICOLO 3

La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Non sono permessi altri sistemi di sosta (tende, verande ecc.). I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 11 ed allontanati.

ARTICOLO 4

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 19 caravan contemporaneamente.

ARTICOLO 5

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole. I veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell'area.

E' vietato sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.

ARTICOLO 6

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico – sanitari ed alimentari.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

E' consentito l'utilizzo di un solo allacciamento elettrico per ciascun autocaravan. E' altresì vietato fornire energia elettrica a più mezzi prelevandola dalla medesima presa.

ARTICOLO 7

E' assolutamente vietato all'interno dell'area, da parte di personale non autorizzato, lo scavo di buche, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree eventualmente appositamente attrezzate; l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

Lo scarico di rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

I menzionati divieti sono da intendersi contemperati con le specifiche competenze sindacali, nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente.

ARTICOLO 8

L'accesso delle autocaravan all'area camper è a pagamento, in base alle tariffe allegate al presente disciplinare.

L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta.

Il Comune non risponde dei danni e dei furti subiti dagli utilizzatori dell'area.

ARTICOLO 9

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

ARTICOLO 10

L'impianto di smaltimento igienico- sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico – sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 10, comma 1, del presente regolamento.

ARTICOLO 11

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi disciplinanti la materia.

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente disciplinare comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.